



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

Luxemburgi, 1739

XL. Tassa Innocenziana per il Foro Ecclesiastico.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74708](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74708)

ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quacumque vice id egerint, si cum lumine, septem annos, & totidem quadragenas; si vero sine lumine illud, ut præfertur, comitati fuerint, quinque annos, & quinque quadragenas respectiue de inunctis eis, aut alias quomodolibet per eos debitis penitentis in forma Ecclesiæ consueta misericorditer in Domino relaxamus. Præsentem autem Indulgentiarum concessionem, seu penitentiarum relaxationem non cumulative cum aliis similibus, quæ præmissa prerogantibus antehac; & præsertim a recol. mem. Clemente PP. VIII. prædecessore pariter nostro concessæ reperiantur, sed privative ad illas unicuique fidelium prælatorum suffragari posse, & debere declaramus.

Et ea privative unicuique suffragatur.

Clausula.

§. 4. Decernentes has præsentis literas semper firmas, & validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac eisdem S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, & Apostolicæ Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque præminencia, & potestate fungentes, & functuros sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus nostra de non concedendis Indulgentiis, adinstar, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis non obstantibus.

§. 6. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die 1. Octob. MDCLXXVIII, Pontificatus nostri Anno Secundo.

XL.
Dat. 10. Oct.
1678. An. 2.

Tassa Innocenziana per il Foro Ecclesiastico, ovvero Dichiarazioni per li emolumenti, che trarre si possono dalle cause, e materie Ecclesiastiche, o spirituali.

Nell' Italia sù di nuovo comandata l'osservanza di questa Tassa da Benedetto XIII. nel Concilio Romano al tit. de For. compet. cap. unico.

Cagioni di questa Tassa, o dichiarazioni.

Essendosi avuto ricorso alla Santità di Nostro Signore Innocenzo XI. per molti Vescovi, Arcivescovi, e Prelati zelanti, acciò per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse Consuetudini delle Diocesi, ed anche acciò non siano ingannati da' loro Vicarii, Cancellieri, ed altri Ministri, e famigliari, si stabilisca una Tassa generale, ed uniforme per il Foro Episcopale, ovvero Ecclesiastico, nè mancando i ricorsi de' Cleri, e de' Popoli, ha perciò la Santità Sua deputata una Congregazione particolare di due Signori Cardinali Prefeti delle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, e di quattro altri Signori Cardinali delle medesime Congregazioni, e di due Monsignori loro Secretarii, e delli Monsignori Datario, e Auditore della Santità sua, e da questa si è risoluto, non

potersi nelle cause contenziose civili, criminali, e miste venire alla sudetta Tassa generale, senza la precedente notizia delle Tasse particolari di ciascheduna Diocesi, o Provincia, potendo giuridicamente quella esser varia secondo la diversa consuetudine regolata dalla diversità de' Paesi, e de' Luoghi. Bensì doverli con qualche maggior chiarezza per togliere tutti i dubbii, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in piu tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle Sacre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi nelle materie Ecclesiastiche, ovvero meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quel che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, o di consuetudine, dovendo in si fatte materie l'osservanza esser da per tutto uniforme per la generalità de' Canoni, e Concilij, e particolarmente del Tridentino, in modo che deve dirsi reprobata, ed illecita ogni contraria consuetudine, o Tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta o conforme dalla medesima Congregazione si è stabilito, in modo che le seguenti dichiarazioni debbono osservarsi da per tutto senza eccezzuazione alcuna, sotto le pene contenute ne' Sacri Canoni, e Concilij, e d'altre ad arbitrio del Sommo Pontefice che farà pro tempore, e nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la sudetta Sacra Congregazione del Concilio, e non altrimenti.

Si comanda la di loro generale osservanza sotto molte pene.

§. 1. Nella materia degli Ordini Sagri, e Minori, e prima Tonsura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce la regola generale da non ricevere altra eccezzuazione, che quella si dirà di sotto, e che nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario generale, o Foraneo, Cancelliero, ed altr' Officiale qualsivoglia, nè Parenti, e Familiari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di tovglia, forbiti, pettine, ed altro, nè sotto titolo di regalo, o di mancie, anche se spontaneamente si offerisse, e desse, eccetto che l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, secondo dispone il Pontificale, a libero arbitrio dell' Ordinato circa la qualità, e peso; ed il Cancelliero, secondo la disposizione del Sacro Concilio di Trento per le lettere testimoniali della collazione dell' Ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d'un scudo di moneta Romana, cioè un giulio, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, e non più, da persone, le quali abbino l'uso del denaro, non già da quei Religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i Capuccini, e i Minori Osservanti, eccetto che nella Collazione del Subdiaconato per gli atti, che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del Patrimonio, ovvero del Beneficio, a titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell'emolumento che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senzache il Vescovo, o Vicario, o altr' Officiale nè direttamente, nè indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno, purchè detto emolumento, non possa, nè debba eccedere un scudo d'oro, ma se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri Ordini, e alla prima Tonsura, non possa esigere cosa alcuna, sotto pretesto di registratura de Brevi, e Dispense, e di altre Scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o remozione d'impedimento.

Dichiarazioni per gli Ordini.

Con dichiarazione, che se le sudette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali contengono piu

ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che la sudetta di un giulio, sicché non si possa multiplicare a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il Cancelliero a far una sola scrittura per più ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordinazioni, ma volendo possa farle separate, non già rispetto a quegli ordini, che si conferiscono in un'istesso giorno, come segue ne' Minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si diano per l'ordinazione da farsi per un altro Vescovo a più ordini, parimente non si possano multiplicare scritture, nè possa esigere cosa alcuna per il rogito della Collazione degli ordini, ovvero al luogo dell'ordinazione; con altro pretesto anche di mancia, e di regalo.

Per li Benefizj, che si conferiscono da Vescovi, o altri inferiori Collettori.

§. 2. Nella materia de Benefizj Ecclesiastici, quando si tratta di quelli, come di libera collazione, ovvero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, o altro ordinario Collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che nè il Vescovo, o altro Collatore, nè il suo Vicario, o altro qualsivoglia Officiale, nè il Cancelliero, o Parenti, Familiari, Servitori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, ed altra cosa sotto qualsivoglia colore, e pretesto anche di mancia, o regalo, e volontario donativo; così se siano Curati, o residenziali, come semplici, o non residenziali, ed anche se siano Cappellanie manuali, ma solamente il Cancelliero per le lettere della Collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogn'altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura, e materia, purchè non ecceda la somma di giulj dieci di moneta Romana, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, senza che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, per elezione nel concorso alle Chiese Parochiali. E per il possesso il Vescovo, o Vicario, o altr'Officiale non possa esigere cosa alcuna, e il Cancelliero, se sarà dentro la Città, possa per il rogito, ed ogn'altro atto esigere giulj tre, se ne' Borghi, ovvero Suburbj giulj quattro, & se in altro luogo, i medesimi giulj quattro il giorno, e le spese di vitto, e viatico; Bensì, che se nel luogo del Benefizio vi sarà il Cancelliero del Vicario foraneo, o altro Notaro, si dovrà il possesso commettere al Vicario foraneo, e suo Cancelliero, senza la necessità del viaggio del Cancelliero Episcopale.

Per li Benefizj di provvisione Apostolica.

Quanto a Benefizj di provvisione Apostolica, perchè siano riservati, ovvero affetti avanti la loro provvisione così ne' benefizj Curati, ne' quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla Dataria dell'approvazione, e della preelezione nel concorso, secondo la forma del Concilio di Trento, come anche negli altri benefizj non curati, e particolarmente ne' residenziali, per i quali si sogliono dare le attestazioni alla Dataria sopra la vita, costumi, e idoneità de' concorrenti per le dette lettere, non si possa esigere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo, ma si devono dare affatto gratis.

Per l'esecuzione delle lettere Apostoliche.

E doppo la provvisione per l'esecuzione delle lettere Apostoliche quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, o altro Prelato ordinario del luogo, o suo Vicario, e Cancelliero, ed altr'Officiale pretendere di doverne esigere per necessità Esecutori, ma sia in arbitrio de' Provvisi l'elegerli l'Esecutore, ed il Notaro per il possesso, ma se il Provviso elegerse l'ordinario Officiale, e il suo Cancelliero, o veramente se le lettere fossero nella forma, che si dice *dignum*, indirizzate all'Ordinario, ovvero al suo Vicario, il quale perciò ne fusse necessariamente l'Esecutore, così nell' uno, come nell'altro caso, non essendovi altro contraddittore, in modo che

l'Esecutore sia mero, parimente il Vescovo, o altro Prelato, e il suo Vicario, o altr'Officiale, e suoi famigliari, e servitori, e attinenti non possano, ne debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno, in quell'istesso modo, che di sopra si è detto ne' Benefizj d'ordinaria collazione; ma il Cancelliero possa per la copia, o registro delle lettere Apostoliche, ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, purchè non ecceda in tutto uno scudo d'oro; Et essendovi contraddittore, sicché convenga di far processo giudiziale, la mercede del Cancelliero per la sua fatica si possa stendere a due scudi d'oro, e non più, senza che il Vescovo, o altro Officiale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre nelle cause Ecclesiastiche, e spirituali, ordinano i Sagri Canonici, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudizio si debba interporre *gratis*. E per il possesso si osservi quell'istesso, che si è detto di sopra, ne' Benefizj conferiti dall'ordinario collatore.

Nelli Benefizj di Patronato nascendo dubbio sopra l'esistenza del Patronato, con il Procuratore Fiscale, ovvero col provvisore, che ne prenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservare quell'istesso, che di sopra si è detto ne' benefizj di libera collazione col contraddittore; ma se non controvertendosi l'esistenza, sia la controversia tra' Compatrioti, ovvero presentati da essi sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita Tassa di ciascuna Curia, fino a tanto che si faccia l'altra Tassa delle cause profane, Civili, Criminali, e Miste.

Per li Benefizj di Patronato.

§. 3. Generalmente così nelle Cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezioni de' Benefizj, Cappellanie, Confraternità, Congregazioni, ovvero fondazioni, benedizioni, e Consegrazioni, e rispettivamente visite, ed approvazioni di Chiese, e di Oratorii, così con l'autorità Apostolica, come con l'ordinaria, il Vescovo, o altro Prelato, e suo Vicario, e qualunque Officiale, non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, ma solamente il Cancelliero possa esigere quella mercede che sia proporzionata alla sua fatica per la scrittura, purchè non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro, ma sia meno, se minore sarà la fatica.

Per le Cappellanie Manuali, e fondazioni de' Benefizj, e Confraternità.

§. 4. Nelle Cause, e materia, che riguardano il matrimonio, e gli sponsali, così per l'esecuzione delle Dispense Apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la Dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di poterli contrarre in Casa, o in altro luogo, o tempo insolito, e proibito, o che si possa contrarre in presenza d'altri che del Paroco, ed ogni altro atto che occorresse fare, il Vescovo, ed il suo Vicario, ed ogni altro Officiale, o Ministro, o Familiare non possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di mancia, e di volontario donativo, esigere, e ricevere emolumento alcuno, nè in denaro, nè in altre cose, ma solamente il Cancelliero possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense giulj tre, e per i testimonj sopra lo stato libero, o che non vi sia impedimento, un giulio per testimonio, purchè in tutto non si ecceda un scudo di moneta Romana, cioè dieci giulj, o vero il loro equivalente nella moneta del Paese: Non comprendendosi le cause contenziose, tra i conjugj sopra la validità del matrimonio, o vero sopra la separazione del Toro, stimandosi questa causa giudiziale profana, nella quale si osserverà la Tassa di ciascun Tribunale finchè si provveda.

Per le Cause Matrimoniali, esecuzioni di Dispense, e Licenze.

§. 5. Generalmente in tutto quello che riguarda i Monasterj delle Monache, ed i con-

Per li Monasterj di Mo-

servatori

1678.
nache, e
Confervatorj.

fervatorj di quelle Donne, le quali a guisa di Monasterj, e Monache rispettivamente vivono ritirate, il Vescovo, o altro Prelato, il Vicario così Generale, come particolare, e qualunque altro Officiale, o Deputato, ed il Cancelliero, & anche i parenti, ed i familiari del Vescovo, o Prelato, e de' suoi Officiali, non possano esigere, e ricevere emolumento alcuno in denaro, & in altre cose, eccetto che quelli comestibili, che siano proporzionati all'uso, e consumo proprio dentro tre giorni, anche con titolo di donativo, per l'ammissione all'abito Monastico, per l'approvazione del deposito della dote, per la Professione, per l'ammissione dell'Educazione, ed altre Donne Secolari, per le renunzie, che si fanno dalle Novizie, per l'elezione dell'Abadessa, o altra Superiore, per le licenze de' Medici, Chirurghi, e Operarij, per le licenze di parlare alle Monache, ed altre che sono nel Monasterio, per la deputazione de' Confessori, Cappellani, Procuratori, Esattori, ed altri Ministri, e generalmente per ogni altro atto, che riguarda al governo, ma solamente il Cancelliero per il rogito delle renunzie, e per gli atti che convengano sopra la giustificazione del deposito della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulj cinque moneta Romana, o vero l'equivalente nella moneta del Paese.

§. 6. Parimente per una regola generale da non soggiacere à limitazione alcuna, il Vescovo, o altro Prelato, suo Vicario generale, o particolare, Cancelliero, e qualunque altro Officiale, Ministro, e familiare, anche sotto nome di mancia, o volontario donativo, non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno, così in denaro, come in qualunque altra cosa in tutto quello, che riguarda l'amministrazione de' Sacramenti, del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell'Eucharistia, e dell'Estrema Unzione, anche per l'esame, ed approvazione, o licenza d'amministrarli: Anzi s'incarica à Vescovi, e Prelati, e loro Vicarij, & Officiali, che non lo permettano à Curati, ed à Confessori, ed altri Ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, o altro Vase, nel quale sia riposto il Vase dell'Oglio Santo per l'Estrema Unzione, o del Crisma nel Battesimo, o vero tovaglie, fazzolletti, ed altre cose, dichiarandosi tutto ciò illecito. Come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione del e Donne infantate, quando doppo il parto secondo il Rito Ecclesiastico per la prima volta che entrano in Chiesa.

§. 7. In quelle Diocesi, nelle quali regna l'antica consuetudine, che il Vescovo, o altro Prelato, ed Officiale faccia il Testamento per l'Anima di quelli, i quali muojono ab intestato di quella somma moderata, nella quale secondo i Decreti della Sagra Congregazione, può esercitare tal facoltà, non possano esso, e suoi Officiali, Ministri, Parenti, e familiari partecipare in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà, ma in tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie, ne per l'adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la Sepoltura, e l'Esequie, o funerale al defonto, dovendosi esercitare giuridicamente l'azioni sopra i beni ereditarij, e si debba osservare la lettera Circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi sotto li 19. Agosto 1678.

Come anche in modo alcuno si possono impedire, o ritardare la Sepoltura, e l'Esequie, o funerali à Defonti così Cittadini, come forestieri per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, dal Capitolo, o dal Curato, e qualunque altro per la consuetudine del Paese

si pretendano, ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni, sopra i quali si dovranno esercitare, senza che in modo alcuno si faccia repressaglia al cadavere, o vero che si diano molestie personali à figli, moglie, e parenti; Ed ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i Cadaveri, o vero di sepolirli più in un luogo, che nell'altro.

§. 8. Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, e indiretto, per conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, suo Vicario, e Cancelliero, ed ogni altro Ministro, e familiare, ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto, anche di mancia, o donativo nell'infrescrite cose, cioè.

Per la licenza, o patente di predicare, così nella Quadragesima, nell'Avvento, come in tutti gli altri tempi, e in qualsivoglia luogo.

Per la licenza di lavorare nelle Feste, anche per applicarsi ad usi pii, sicchè si dia onninamente gratis, e quanto alle contravvenzioni d'aver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, o luoghi pii senza partecipazione alcuna benchè minima, eccetto che all'Esecutori, e Ministri inferiori, volgarmente *Sbirri*, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza e fatica, purchè non ecceda tre giulj in tutto.

Per la revisione de' conti de' luoghi pii.

Per la recognizione, ed approvazione, e pubblicazione delle Reliquie, dell'Indulgenze, e Altari Privilegiati.

Per la licenza di questuare.

Per l'attestazione della povertà, o altro requisito, eccetto che il Cancelliero possa esigere in tutto, e per tutto un giulio di moneta Romana, o l'equivalente.

Per la licenza d'esser assente dalla residenza, generalmente per le dimissorie, che si sogliono concedere a quelli, li quali partono di Casa per andar in altro Paese.

Per li monitoriali, per le rivelazioni di scomuniche, così quando si diano da essa Curia, ed Ordinario, come quando si pubblicano le lettere Apostoliche, eccetto che il Cancelliero possa per la mercede della Scrittura esigere un giulio solamente.

Per la dichiarazione dell'incorso nelle censure, per la percussione de' Chericj, ed altre somiglianti cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il Cancelliero per la fatica della scrittura possa esigere giulj due, eccetto che nell'esecuzione de' Brevi della Penitenziaria, nel qual caso per quel che appartiene all'assoluzione nè anche il Cancelliero possa esigere cosa alcuna.

Per la facoltà d'esercitar i Pontificali.

Per l'esecuzione de' Brevi Apostolici, o vero licenza della Sagra Congregazione nell'alienazione de' beni di Chiesa, luoghi Pii, o vero imposizione de' censi, solamente il Cancelliero possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulj dieci di moneta Romana, o suo equivalente, come anche per tutto quello che appartiene alla difesa dell'Immunità Ecclesiastica, così personale, come reale, e locale, e particolarmente di quest'ultima non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esigere mercede, o vero emolumento, ma il tutto si debba fare gratis.

§. 9. Le pene, le multe, e le composizioni si applichino per intero ad uso de' luoghi Pii, senza che il Vescovo, o Vicario, e suoi Officiali direttamente, nè indirettamente, ne abbiano partecipazione alcuna.

§. 10. Il sussidio Caritativo in quelle Diocesi nelle quali sia solito esigerli, e non altrimenti si esigga solamente per una volta nel primo in-

Per varie licenze, ed attestazioni.

Per le Pene e Composizioni.

Per il sussidio Caritativo.

gresso

Per l'Amministrazione de' Sacramenti.

Per li Testamenti di quelli, che muojono ab intestato.

Per le Sepulture, Esequie, Funerali, e trasportazione de' Cadaveri.

gresso del Vescovo secondo la Tassa solita antica d'anni quaranta indietro, si che non s'attenda il solito più moderno da detto tempo in giù, ne si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo.

Per la Visita della Diocefi, e Chiesa.

§. 11. Quanto alla visita, si offervino inviolabilmente il Decreto del Sac. Concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sagra Congregazione; e particolarmente da quelli, i quali concorrono alle spese de' Cibarij, nè mediatamente, nè immediatamente si possino ricevere regali, e donativi, anche di cose comestibili; Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della visita, decreti, e presentate di scritture, ovvero per la revisione de' Decreti delle Visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli i quali sono visitati si ricevono le spese del vitto.

Approbantur a Pontifice præd. Declarationes, & mandatur, ut ea publicentur.

Die prima Octobris 1678. facta per me infra scriptum istarum resolutionum, seu declarationum relatione Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XI. mediante illarum lectura de verbo ad verbum, Sanctitas sua laudavit, approbavit, ac servari mandavit, earumque observantiam, & publicationem injunxit Sacra Congregationi Concilii.

Jo. Baptista de Luca præfati Sanctissimi Domini Nostri Innocentii Papæ XI. Auditor, & Secretarius Memorialium.

Decretum S. Congreg. Concilii.

Die 8. Octobris 1678. Sacra Congregatio Eminentissimorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, inhærendo mandatis Sanctitatis suæ censuit præmissam taxam, seu declarationes Typis dandas esse, & per literas Circulares ad quoscumque locorum Ordinarios transmittendas; ut eas in Cancellaria in loco omnibus patente retineri faciant, eademque adamussim observent, & faciant observari.

F. Card. Columna Præf.

Loco ✠ Sigilli.

S. Archiep. Brancacius Episc. Viterbien. Secret.

XLI. Dat. 3. Octob. 1678. An. 2.

Dismembrantur ex Archiepiscopatu Bituricensi sex Ecclesiæ, ex quibus novus constituitur Archiepiscopatus Albiensis.

INNOCENTIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Triumphans Pastor æternus, gloriosa distante sanctorum directione Patrum, ut suum salvaret populum, decretis in monte colloquiis, in eruditione Sanctuarium, inter alia ministeria permisit, quod ignis in Altare Sacerdotis confoveretur, & ut sine intermissione combureretur, ligna eis subicere, ut illius non cessaret ministerium studiosum. Altare quippe Dei, cor fidelis habetur cujuslibet, in quo ipsius ignis ardor indefinenter expetitur, quo velut flamma ardentis charitatis incendatur. Sancta vero, & immaculata, quam pastor ipse, adveniente temporis plenitudine, ejus Unigeniti gloriosissimi aspersione sanguinis fundari, consecrari, & æternaliter stabilire censuit, Ecclesia, ignis seu sacri flaminis splendore induta, quos regeneravit in Christo, ipsius charitatis nexu, & compage fideles stringit universos, & Ecclesias suas alias tanquam adolescentulas, ignis ejusdem confoverit ardoribus, & fibris exornat charitatis. Nos itaque illius summi directione Pastoris, qui Ecclesiarum, & fidelium omnium nostræ commisit insufficientiæ curam, Nosque licet immeritos, in ipsius

montis vertice ad summum Sacerdotii pontificium conscendere voluit, hujusmodi instructi documentis, easdem Ecclesias, earumque Pastores in partem sollicitudinis consilii celestis dispositione vocatos, in charitatis viscibus ardentius complectentes, nostros continuo revolvimus cogitatus, ut ea in operam nostri ministerii dona congeramus, per quæ ad Ecclesiarum, & illis præfidentium Prælatorum dispendiis, & necessitatibus occurratur, ac litium anfractibus, innumeris incommodis, aliisque infortuniis provideatur accommode, ipsæque Ecclesiæ invicem charitatis nexu conjunctæ votivæ prosperitatis incrementa suscipiant.

§. 1. Sane providi vigilisque Pastoris more, considerantes Ecclesiam Bituricensem Archiepiscopo de præfenti viduatam, quæ una ex antiquissimis Regni Franciæ Metropolitanis Ecclesiis existit, undecim Sedes completi Episcopales, sibi suffraganeas, easque maxime insignes; nimirum Claramontensem, Sancti Flori, Mimatensem, Aniciensem, Ruthenensem, Vabrensem, Caturcensem, Albiensem, Ruthenensem, Castrensem, Caturcensem, Vabrensem, & Mimatensem, seu earum pleraque ab ipsa Bituricensi sua Metropolitana distare plus centum leucis, earumque partem multo majorem sitam esse in locis montanis, & propemodum, hibeno saltem tempore, inaccessibilibus, tantamque distantiam, & itinerum difficultatem multis incommodis locum præbere, ac communicationem membrorum in capite impedire, nec posse easdem Ecclesias suffraganeas, illarumque diocesanos, quandocumque opus est, sui Metropolitanis Bituricensis opem implorare, & consequi, & hinc multos Beneficiarios, & Ecclesiasticos arripere occasionem vagandi, suas Ecclesias deserendi, & ab eis diu emanandi. Præterea, tametsi Jurisdicção Ecclesiastica cum civili nunquam sit confundenda, distantiam tamen dictæ Metropolitanæ Ecclesiæ Bituricensis a suis suffraganeis, jurisdictionum, & subordinationum seriem, atque ordinem ab Ecclesia universali præscriptum intervertere, cum nimia hujusmodi distantia difficilisque ad Metropolitanarum recursus obtentu, multa inordinate fiant, & casibus, in quibus solus Metropolitanus adeundus esset, Ordinarii viciniore falcen in messem alienam immittendo, providere, Beneficia conferre, Sacramenta administrare, Ecclesias curandas committere, censuras relaxare, seu iis innodatos absolvere, aliosque ejusmodi actus jurisdictionis, in alienos subditos contra sacrorum Canonum dispositionem exercere præsumant; inde autem lites enasci immortales, multa animarum pericula suboriri, rerum sacrarum profanationes, offensiones, & deplorandas morum corruptiones provenire, Ecclesiasticam disciplinam multipliciter perverti, ac perturbari: quinimo Archiepiscopus Bituricensis suos suffraganeos ad Concilia provincialia vocantibus illos non comparere, nec interesse, nimiam scilicet, & dispendiosam causantes locorum distantiam, & itinerum asperitatem, ac pericula, sed mittere procuratores, qui quantumvis scientia, & pietate, & probitate egregii, non eum tamen afferunt Ecclesiis fructum, quem a suorum Episcoporum præsentia merito sperare possent.

§. 2. De his vero similibusque edoctum charissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Francorum, & Navarra Regem christianissimum, pro eximia sua in Deum pietate, ac in res Ecclesiasticas studio, remedium tot detrimentis, & offensionibus in dies succrescentibus a Sede Apostolica enixis precibus flagitavisse, & flagitare, nec aliud remedium præsentius, meliusque videri, quam si tam late patens Provincia Ecclesiæ Bituricensis divideretur, separatis, seu dismembratis ab ea ex prædi-

Causæ dismembrationis.

Preces Regis Christianissimi.

Modus dividendi Provinciam Bituricensem.